




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n.665 /XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
16/12/2020 U-gp/8062/2020



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli  
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte  
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Iniziative del CNI per lo svolgimento in sicurezza delle procedure elettorali  
degli Ordini territoriali

Caro Presidente,

lo scatenarsi della crisi pandemica e la primaria esigenza di garantire la salute dei cittadini ha imposto al legislatore di emanare una serie di provvedimenti urgenti finalizzati in particolare a limitare i contatti tra le persone allo scopo di mitigare il contagio da Covid-19.

In questo senso anche gli Ordini territoriali ed i Consigli nazionali sono stati interessati da alcune disposizioni restrittive e tutti noi abbiamo dovuto rivedere le modalità di svolgimento delle nostre attività ordinarie - dalle riunioni di consiglio alle assemblee sino alla digitalizzazione delle attività formative - per garantire la continuità amministrativa e per dare tutto il supporto necessario a consentire ai nostri colleghi di affrontare al meglio questo inedito periodo di reale difficoltà.

Il ruolo degli Ordini è stato determinante ed è certo che in questi mesi le nostre strutture sono diventate dei punti di riferimento imprescindibili per gli iscritti, bisognosi di continui e puntuali aggiornamenti sulla mole senza precedenti di novità normative relative sia alla loro attività professionale sia al rapporto con la pubblica amministrazione e con le rispettive casse di previdenza.

È per questo motivo che occorre dare continuità all'attività degli Ordini in questa fase complessa ed evitare ogni tipo di rallentamento o sospensione del lavoro che con fatica stiamo portando avanti.

Come noto, a partire dai primi mesi del 2021 è prevista la scadenza dei primi Consigli degli Ordini territoriali, eletti per il quadriennio 2017-2021, e dunque si è posta sin dal primo momento in cui è stata chiara l'entità dell'emergenza che ci siamo trovati a fronteggiare la questione di giungere preparati a questi appuntamenti elettorali con l'impegno principale di evitare assembramenti e affollamenti, predisponendo modalità di voto che mettano al riparo gli iscritti da rischi di possibili contagi.

A questo proposito il Consiglio Nazionale Ingegneri, anche in collaborazione con gli altri Consigli nazionali, ha posto più volte all'attenzione del Governo ed in particolare del Ministero vigilante – il Ministero della giustizia – l'esigenza di assumere in via urgente tutte le decisioni necessarie per adeguare la normativa vigente alle

condizioni date, del tutto imprevedibili, e trasformare le oggettive difficoltà del momento nell'opportunità di modernizzare e snellire le procedure elettorali a nostro carico garantendo la più ampia partecipazione democratica possibile.

È a seguito di questa attività di sensibilizzazione che il Governo ha introdotto nei decreti Ristori e Ristori-bis (poi assorbito dal primo in fase di conversione) le misure di cui agli articoli 31 e 31-bis - le cui relazioni si allegano unitamente ai testi degli articoli - che prevedono specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

Inoltre, il Consiglio Nazionale ha proposto alcuni emendamenti tesi a rinviare le elezioni, per consentire comunque l'effettuazione di presenza, anche se solo parzialmente, come da tradizione del nostro mondo ordinistico, abituato alla discussione ed alla partecipazione.


Allo stato, il rinvio elettorale, tout court, è stato solo previsto per alcune organizzazioni sindacali (*allegato 3*)

Queste proposte, allo stato, non sono state accolte nel decreto Ristori, ma saranno riconsiderate in altri provvedimenti, auspicabilmente in sintonia con il nostro Ministero Vigilante.


Con un'attenta valutazione circa l'opportunità di differire le elezioni nell'ambito delle possibilità offerte dagli stessi articoli, e tenuto conto dell'evolversi dello stato d'emergenza che potrebbe portare ad ulteriori iniziative del Governo sul tema, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha intanto avviato la predisposizione del Regolamento previsto dalle norme come strumento contenente modalità e disposizioni per convocare consultazioni elettorali che non esponano i partecipanti a rischi per la salute riducendo il pericolo di ulteriore diffusione del contagio.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



Allegati:

1. DDL 1994 - Articolo 31
2. DDL 1994 - Articolo 31-bis
3. DDL 1994 - Articolo 31-ter2
4. Relazioni articoli 31 e 31-bis

**Articolo 31.**

*(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)*

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Articolo 32.**

*(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

## AS 1994

### «Art. 31-*bis*»

*(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)*

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "programmati sino al 30 settembre 2020", sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce; con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

## **AS 1994**

### **Art. 31-ter.2.**

#### ***(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)***

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.

**Articolo 31**  
***(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)***

L'articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo **svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali** degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia **con modalità telematiche da remoto**, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo 31 prevede la **possibilità di procedere, per l'elezione degli organi territoriali** o, se prevista in forma assembleare, anche nazionali, **degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, con modalità telematiche da remoto**, per evitare - come specifica la relazione illustrativa - che la consultazione elettorale esponga i partecipanti a rischi per la salute e determini un pericolo di ulteriore diffusione del contagio. Tali **modalità devono essere disciplinate con regolamento** del consiglio nazionale dell'ordine da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi entro il 28 dicembre 2020), previa approvazione del Ministero della giustizia.

Con riguardo al potere di vigilanza del Ministero della giustizia, tale Dicastero svolge la funzione di vigilanza su alcuni **Ordini professionali**. L'attività di vigilanza rientra nel più ampio concetto di controllo: un particolare esame volto a rivedere, appunto vigilare o riscontrare la regolarità di una funzione esercitata da un soggetto diverso da quello che pone in essere il controllo stesso. Essa si esplica attraverso richieste di chiarimenti ai Consigli degli ordini professionali e, in alcune ipotesi, può estendersi ad attività di tipo ispettivo. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli Ordini professionali, compete al Ministro della giustizia lo scioglimento dei Consigli che non siano in grado di funzionare (per qualsiasi ragione) o commettano reiterati atti illegittimi.

**In particolare gli ordini (sia nazionali che territoriali) sui quali il Ministero svolge una funzione di vigilanza sono:**

- **l'Ordine degli Agenti di cambio** (Il titolo professionale di riferimento è quello di agente di cambio);
- **l'Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali** (I titoli professionali di riferimento sono Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale junior, Zoonomo, Biotecnologo agrario);
- **l'Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati** (I titoli professionali di riferimento sono: Agrotecnico, Agrotecnico laureato);
- **l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori** (Il titolo professionale di riferimento è quello di architetto) titoli professionali di riferimento: Architetto);
- **l'Ordine degli Assistenti sociali** (I titoli professionali di riferimento sono: Assistente sociale specialista, Assistente sociale);

- l'**Ordine degli Attuari** ( I titoli professionali di riferimento sono: Attuario, Attuario junior);
- l'**Ordine degli Avvocati** (Il titolo professionale di riferimento è quello di Avvocato);
- l'**Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili** (I titoli professionali di riferimento sono: Dottore commercialista, Ragioniere commercialista, Esperto contabile);
- l'**Ordine dei Geologi** (I titoli professionali di riferimento sono: Geologo, Geologo junior);
- l'**Ordine dei Geometri** (I titoli professionali di riferimento sono: Geometra, Geometra laureato)
- l'**Ordine dei Giornalisti** (Il titolo professionale di riferimento è quello di giornalista);
- l' **Ordine degli Ingegneri** (I titoli professionali di riferimento sono: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior, Ingegnere dell'informazione junior);
- l'**Ordine dei Notai** (Il titolo professionale di riferimento è quello di notaio);
- l'**Ordine dei Tecnologi alimentari** (Il titolo professionale di riferimento è quello di tecnologo alimentare);
- l' **Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati** (I titoli professionali di riferimento sono: Perito agrario, Perito agrario laureato);
- l'**Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati** (I titoli professionali di riferimento sono: Perito industriale, Perito industriale laureato).

Con riguardo **all'ordine degli psicologi** l'attività del Ministero è limitata alla fase elettorale in quanto la vigilanza vera e propria è svolta dal Ministero della salute. Le residue competenze della Giustizia sono da attribuire ad un difetto di coordinamento normativo.

Il Ministero della giustizia, inoltre svolge la funzione di vigilanza e controllo:

- sugli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 3 DM n. 202 del 2014);
- sull'Albo degli amministratori giudiziari (art. 8 DM n. 160 del 2013);
- sugli Organismi di mediazione (art. 3 del DM n. 180 del 2010)
- sul Registro dei gestori della vendite telematiche (art. 3 del DM n. 32 del 2015)

Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 3 febbraio 2016, la vigilanza del Ministero è esercitata anche nei confronti:

delle Conservatorie dei registri immobiliari, che sono uffici delle Agenzie delle entrate

del Pubblico registro automobilistico che è tenuto dall'ACI, ma il Ministero della giustizia non ha il controllo su questo ente

degli Istituti vendite giudiziarie, che sono persone giuridiche o fisiche private

Il Ministero esercita infine la vigilanza sulle seguenti casse di previdenza ed assistenza professionali, unitamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze:

- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (legge 8 gennaio 1952, n. 6);
- Cassa nazionale del notariato (legge 27 giugno 1991, n. 220).

Il **comma 2** dell'articolo 31 prevede che con il medesimo regolamento il consiglio nazionale possa anche prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione **anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi**, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

Infine ai sensi del **comma 3** il consiglio dell'ordine può **differire di al massimo novanta giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni**, nel caso in cui questa data sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi al 29 ottobre 2020).

**Articolo 31-bis (em. 1.1000 lett. r))**

***(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)***

La disposizione estende in primo luogo **la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio** (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e **dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di **elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali** consentendone lo svolgimento con **modalità telematiche**

L'**articolo 31-bis**, il cui inserimento è stato proposto dalle Commissioni riunite con l'approvazione dell'**emendamento 1.1000**, riproduce il contenuto dell'articolo 25 del decreto legge n. 149 del 2020 (c.d. ristori *bis*).

Nello specifico la disposizione, al **comma 1**, interviene sul comma 3 dell'articolo 254 del decreto-legge c.d. rilancio (d.l. n. 34 del 2020, conv. nella legge n. 77 del 2020) espungendo il riferimento alla data del 30 settembre 2020.

La disposizione del decreto-legge rilancio, nella sua formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto legge n.149, stabilisce che il presidente della commissione nominata per il concorso notarile e il presidente della commissione centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, possano autorizzare, per **gli esami orali del concorso per esame a 300 posti per notaio** (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e **dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), **programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento mediante videoconferenza** ferma restando la **presenza, presso la sede della prova di esame**, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare. La norma precisa che debbano essere comunque rispettate le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

La modifica apportata dalla disposizione in esame è quindi finalizzata a **rendere possibile**, in considerazione dell'andamento dell'emergenza sanitaria, **lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali** delle procedure su ricordate

Per quanto riguarda il **concorso notarile**, bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018, le prove scritte si sono svolte nell'aprile 2019. I risultati delle prove scritte saranno pubblicati **a partire dalla tarda mattinata del 14 dicembre 2020**.

Relativamente all'**esame di abilitazione all'esercizio della professione forense**, bandito con il decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019, le prove scritte si sono svolte nelle giornate del 10-12 dicembre 2019. Si ricorda inoltre che l'articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2020, (conv. l. n. 41 del 2020) ha sospeso fino all'8 giugno (60 gg a decorrere dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22) lo svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi inclusa, quindi, quella forense

I **commi da 2 a 5** recano disposizioni in materia di **elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini e dei collegi professionali**.

Più nel dettaglio il **comma 2** prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo **modalità telematiche**, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. **La disciplina** delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è **demandata**, ai sensi del **comma 3, a ciascun Consiglio nazionale** dell'ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio **regolamento**, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020).

Il **comma 4** interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano **in corso di svolgimento** alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio la facoltà di **differire** la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica previste dal comma 2.

Il **comma 5** dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che – sino all'insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche – sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

L'articolo 3 del decreto legge n. 293 del 1994 convertito nella legge n. 444 del 1994 (*la disposizione in esame richiama erroneamente la legge di conversione*) prevede la nullità degli atti, diversi da quelli di ordinaria amministrazione, ovvero da quelli urgenti e indifferibili, adottati nel periodo di proroga dagli organi amministrativi scaduti.